

investimenti all'estero ammontano a 12 miliardi e costituiscono il 13% degli investimenti totali.

Per quanto riguarda l'utile dell'esercizio 1991 è previsto un risultato superiore al 1988 e 1989, ma inferiore al 1990 che aveva beneficiato di importanti capital gain.

Nel corso del 1991 la Sofipa ha aumentato il proprio capitale sociale da 100 a 120 miliardi di lire mediante l'emissione di 2.000.000 di nuove azioni offerte in opzione ai soci in proporzione alla loro quota di partecipazione. Nel quadro di questo aumento di capitale la Sofipa ha attribuito all'Istituto il diritto di optare 1.020.224 nuove azioni, di cui 1.020.000 spettanti in virtù della quota di capitale da esso detenuta e 224 per attribuzione proporzionale ai soci del diritto di opzione relativo alle azioni di proprietà della Sofipa stessa. La consistenza della partecipazione dell'Istituto è quindi pari, al 31 dicembre 1991, a 6.120.224 azioni per un valore nominale di 61.202.240.000 lire, corrispondente al 51% del capitale sociale.

Nel 1992 la Sofipa ha deliberato di aumentare il proprio capitale sociale a 150 miliardi di lire, ed il Mediocredito centrale di sottoscrivere la quota di propria competenza.

E' inoltre da menzionare la sottoscrizione in via transitoria, da parte dell'Istituto, di una partecipazione nella Sofipa Intermediazione S.p.A. (ora Sofipa SIM S.p.A.) mediante l'acquisto di 300.000 azioni per 2,4 miliardi di lire, corrispondenti ad un valore nominale di tre miliardi di lire, pari al 30% del capitale della società.

Passando ad esaminare l'attività svolta nel 1991 dalla Lombardia-Fincapital, è da segnalare che la società non ha acquisito nell'esercizio nuove partecipazioni, perfezionando invece due dismissioni.

Le partecipazioni al 31 dicembre 1991 sono in totale sei, di cui quattro in società collegate. Nell'esercizio precedente le partecipazioni in portafoglio erano invece otto.

Gli investimenti operativi assommano a 2,3 miliardi di lire e sono costituiti unicamente da partecipazioni in società. L'utile netto per il 1991 è previsto in 1,3 miliardi di lire.

Al 31 dicembre 1991 la partecipazione dell'Istituto nella Lombardia-Fincapital, invariata rispetto all'anno precedente, è di 24.575 azioni,

per un valore nominale di 12.287.500.000 lire, pari al 55,85% del capitale sociale.

Per quanto poi concerne la Basinvest S.p.A., altra merchant bank di primaria importanza, la quota dell'Istituto è rimasta anch'essa invariata rispetto all'anno precedente, ed è pari, al 31 dicembre 1991, a 500.000 azioni per un valore nominale complessivo di cinque miliardi di lire, corrispondente al 10% del capitale sociale.

E' infine di particolare rilevanza - come segnalato in altra parte della Relazione - la partecipazione del Mediocredito centrale nella SIMEST S.p.A., società avente per oggetto la partecipazione ad imprese e società miste all'estero promosse o partecipate da imprese italiane, nonché la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane. Nel corso dell'esercizio l'Istituto ha sottoscritto 27.994.600 azioni della Società, per un importo di 27.994.600.000 lire, pari al 28,57% del capitale sociale a fine 1991.

3. PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI
CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO

PAGINA BIANCA

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO.

Nell'aprire la consueta rassegna dei provvedimenti normativi e amministrativi che hanno caratterizzato i due comparti dell'attività dell'Istituto, è possibile premettere fin da ora che l'anno appena trascorso appare particolarmente significativo per l'introduzione di importanti novità legislative.

Negli ultimi anni, infatti, mentre il settore del commercio con l'estero e della cooperazione allo sviluppo si è rivelato particolarmente dinamico, anche in sede di produzione normativa, l'ambito dei finanziamenti all'interno è stato contrassegnato da un sostanziale immobilismo, determinato, in particolare, dall'attesa che il d.d.l. Righi-Battaglia concludesse il suo iter parlamentare, conclusione che si è, per l'appunto, avuta, con l'approvazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317 sugli "interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese".

Proprio per l'importanza che questa legge riveste nell'ambito dei finanziamenti all'interno, settore che in questa rassegna s'intende affrontare per primo, si ritiene opportuno iniziare dal suo esame. Tale normativa, infatti, risulta caratterizzata da contenuti fortemente innovativi, tra cui l'adozione di meccanismi pressoché automatici di agevolazione, che consentiranno un notevole snellimento delle procedure.

Si tratta di un provvedimento con il quale il legislatore ha delineato un quadro organico di interventi a favore della dimensione imprenditoriale minore e che consentirà di far affluire, nell'arco del triennio 1991/1993, circa 1.500 miliardi alle piccole imprese dell'industria e del terziario avanzato nonché alle imprese artigiane. La normativa, d'altra parte, ha caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle che l'hanno preceduta: infatti lo stanziamento in questione, pur mantenendo un valore di supporto finanziario, non opera più in termini esclusivamente erogatori, bensì privilegia rispetto ai tradizionali contributi il nuovo strumento del credito d'imposta.

Tale strumento, che vale per la generalità dei soggetti interessati

dalla legge, sarà applicato in percentuali diverse a seconda che si tratti di investimenti innovativi, acquisizione di servizi reali, spese di ricerca o partecipazioni al capitale di rischio.

Proseguendo l'esame degli strumenti innovativi introdotti da questo provvedimento deve poi segnalarsi che alla legge 317/91 si deve l'introduzione dei prestiti partecipativi, concessi da Istituti di credito mobiliare e da società finanziarie per l'innovazione, per favorire la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo da parte delle piccole imprese costituite in forma di società di capitali.

Per la prima volta, inoltre, vengono disciplinate legislativamente le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi comprese le società finanziarie regionali, finalizzate all'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese (costituite in forma di società di capitali) che non facciano parte di un gruppo imprenditoriale.

La legge 317 si propone di intervenire organicamente nella dimensione imprenditoriale minore, con l'intento di promuoverne la crescita, l'innovazione e la competitività. Ciò con particolare riguardo alla diffusione e sviluppo di nuove tecnologie, alla creazione di consorzi, di società consortili e di cooperative di garanzia collettiva fidi, alla diffusione di nuovi strumenti finanziari per l'innovazione e lo sviluppo di piccole imprese, alla creazione, sviluppo ed ammodernamento delle piccole imprese localizzate in aree colpite da crisi industriale, agli investimenti delle piccole imprese innovative.

Per quel che concerne, infine, l'ambito di applicazione degli interventi previsti dalla legge 317/91 deve segnalarsi che con questo provvedimento la dimensione imprenditoriale minore, cui sono destinati gli interventi previsti dalla legge, viene individuata sulla base di nuovi parametri che rivelano una volontà del nostro legislatore ad assumere orientamenti maggiormente vicini a quelli comunitari: a tal fine, infatti, è considerata piccola impresa industriale quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di capitale investito e piccola impresa commerciale e/o di servizi quella avente non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di capitale investito.

Premesso quanto sopra può ora osservarsi che la nuova legge ha

importanti riflessi anche sull'attività del Mediocredito centrale, rispetto al quale, non solo sono stati ridelineati alcuni interventi già operanti, ma ne sono stati introdotti altri, rafforzando così il ruolo dell'Istituto e facendo leva sulla sua quarantennale esperienza a favore delle piccole e medie imprese.

Un primo cenno deve senz'altro essere dedicato all'attività di controllo del Mediocredito centrale (art. 4): infatti per il controllo delle dichiarazioni, corredate dai relativi allegati, inviate dalle imprese ammesse al credito d'imposta, nonché delle domande di agevolazione avanzate dalle imprese ammesse ai contributi per investimenti innovativi e per l'acquisizione di servizi reali, è previsto che il Ministero dell'industria si avvalga, anche congiuntamente, sulla base di apposite convenzioni, del Mediocredito centrale, nonché degli istituti abilitati al credito a medio termine e dell'Artigiancassa.

Importante è il ruolo di tali soggetti anche nell'attività di rilevazione ed analisi dello sviluppo economico, finanziario e produttivo delle piccole imprese attribuita al Ministro dell'Industria. Quest'ultimo, infatti, nello svolgere tale attività (che è esplicata tramite l'istituendo Servizio Centrale per le piccole industrie e l'artigianato) può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dei soggetti anzidetti, tra i quali, per l'appunto, è ricompreso anche il Mediocredito centrale.

Proseguendo nell'esame delle disposizioni che direttamente investono l'operatività dell'Istituto deve segnalarsi quanto disposto relativamente all'intervento del Mediocredito centrale per la promozione di iniziative commerciali all'estero.

Si evidenzia in tal senso l'avvenuto rifinanziamento della legge 394/81 per gli anni 1991 e 1992 (art. 14). E' stato, infatti, stabilito che a valere sulle disponibilità attribuite al fondo contributi ex lege 295/73, costituito presso il Mediocredito centrale, è assegnata la somma di 100 miliardi di lire al fondo rotativo di cui all'articolo 2 della legge 394/81, in ragione di 50 miliardi per ciascuno degli anni '91 e '92.

La legge prevede inoltre che, sulla base delle direttive stabilite dal Ministero del commercio con l'estero, il Mediocredito centrale possa

concedere, a valere sulle proprie disponibilità finanziarie, a tutte le piccole e medie imprese nazionali, anche cooperative, e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati, gli stessi finanziamenti agevolati previsti per le società partecipate dalla SIMEST e dalla società finanziaria del Friuli. Le modalità di concessione di tali finanziamenti sono, infatti, quelle previste dalla legge 100/90, istitutiva della SIMEST medesima.

La normativa in questione dispone altresì che gli stessi operatori siano ammessi alla garanzia assicurativa della SACE nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, sia per i rischi politici che per quelli commerciali, secondo le modalità e condizioni che verranno appositamente stabilite dalla SACE medesima.

Per i finanziamenti in questione, possono, inoltre, essere utilizzate le disponibilità assegnate al fondo contributi in conto interessi istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 3 della legge 295/73, le quali possono essere utilizzate nei limiti e secondo le modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministero del Tesoro.

Di diretto interesse per il Mediocredito centrale sono poi le disposizioni che prevedono interventi a favore di consorzi e società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, tra piccole e medie imprese industriali, o tra tali imprese e le piccole e medie imprese commerciali e di servizi e che rispondano ai requisiti di cui agli artt. 17 e 18 della legge, i quali, per l'appunto, sono ammessi a godere dei contributi in conto capitale e dei finanziamenti agevolati previsti dagli artt. 20 e 24 della stessa normativa.

Ai fini degli interventi di cui all'art. 10 della L. 240/81, è stato stabilito che i programmi di spesa già presentati al Mediocredito centrale dai consorzi e società consortili sopra indicati per i quali alla data di entrata in vigore della legge 317 non sia ancora intervenuta la deliberazione di accoglimento o reiezione dell'Istituto stesso, devono essere esaminati con carattere di priorità se ripresentati al Mediocredito centrale o alla Regione competente per territorio, entro 60 giorni dall'emanazione del previsto decreto di attuazione (art. 21).

Con riguardo, invece, alle agevolazioni previste per i consorzi e

le società consortili configurati dall'art. 1, comma 1, della legge 240/81, diversi da quelli aventi i requisiti indicati dagli artt. 17 e 18 della legge 317 sopra menzionati, deve segnalarsi quanto segue: anche tali soggetti sono ammessi ai finanziamenti agevolati di cui all'art. 24 della legge in esame, al fine di consentire loro la promozione delle attività specificate nell'art. 19 del provvedimento stesso (ossia acquisto di beni strumentali, di tecnologie avanzate e di materie prime, creazioni di reti di vendita, partecipazioni a gare, ecc.); tali finanziamenti possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito abilitati ad operare con il Mediocredito centrale (ai sensi dell'art. 19 della legge 949/52).

In relazione a tali interventi l'Istituto è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie, previste dalla L. 265/62, allo scopo di consentire di praticare sui predetti finanziamenti un tasso pari al 60% (30% per i territori in declino industriale) del tasso di riferimento vigente per il settore industriale (art. 25).

Passando ora ad esaminare quanto disposto dalla nuova legge relativamente ai fondi costituiti presso il Mediocredito centrale (art. 26 - garanzia integrativa) va segnalato che la garanzia dei fondi centrali costituiti presso l'Istituto ai sensi dell'art. 20 della L. 675/77 e dell'art. 7 della L. 517/75, si trasforma definitivamente da sussidiaria in integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia, incluse quelle collettive o consortili.

La garanzia del fondo ex lege "675" può essere accordata fino all'80% del finanziamento concesso dagli Istituti ed aziende di credito su richiesta dei medesimi e dei soggetti interessati.

La garanzia del fondo ex lege "517" può essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti ed aziende di credito, con esso abilitati ad operare, su richiesta dei medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80% del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli istituti di credito fino ad un ammontare massimo stabilito con decreto ministeriale.

Deve sottolinearsi che ambedue le garanzie si esplicano nella misura massima del 40% dell'insolvenza, dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata,

ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti, la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite.

Con le stesse modalità ed entro gli stessi limiti tali garanzie possono, inoltre, essere accordate dal Mediocredito centrale alle cooperative ed ai consorzi di garanzia collettiva fidi (di cui agli artt. 29 e 30 della legge) secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto ministeriale. In questo caso, tuttavia, è condizione necessaria che gli interventi di garanzia siano stati assunti dagli stessi per un importo massimo non superiore al 50% dell'ammontare del finanziamento utilizzato dalle imprese (art. 26).

Si possono ora segnalare gli interventi di reintegro del Mediocredito centrale, di cui all'art. 31 della legge, svolti nei confronti dei già citati consorzi di garanzia collettiva fidi. Questi ultimi, infatti, dispongono di fondi di garanzia monetaria (Fondi rischi) che possono essere reintegrati fino al 30% delle perdite subite nel corso di ciascun esercizio in concorrenza degli interventi di garanzia operati.

La gestione degli interventi di reintegro dello Stato è affidata al Mediocredito centrale nel caso di finanziamenti a piccole imprese industriali, commerciali e di servizi assistite dalle garanzie collettive.

Con riguardo, invece, ai già citati prestiti partecipativi, di cui all'art. 35 della legge, deve in questa sede evidenziarsi che il Mediocredito centrale, pur non gestendo direttamente tali interventi, ha comunque un ruolo significativo anche in tale disciplina.

I prestiti partecipativi, infatti, possono essere assistiti soltanto da garanzie personali, individuali, o collettive alle quali si applica l'art. 1946 c.c. Tuttavia ad integrazione di tali garanzie è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 20 della Legge 675/77, costituito presso il Mediocredito centrale, come modificato dalla stessa legge 317/91 (quindi in forma integrativa). Tale garanzia, comunque, non opera per la parte dei prestiti partecipativi che ecceda il triplo del patrimonio netto delle imprese finanziate.

Deve, infine, segnalarsi che in virtù di un'integrazione all'art.

17, secondo comma della legge 949/52, il Mediocredito centrale potrà esplicare il suo intervento anche per le operazioni di credito destinate al finanziamento degli investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale.

Dopo aver sinteticamente esposto gli aspetti della legge 317/91, di più immediato interesse per l'Istituto, si ritiene opportuno richiamare, anche alla luce dei contenuti di questa normativa, le linee di programma d'azione per le piccole e medie imprese messe a punto dal Consiglio delle Comunità europee nella risoluzione del 29 maggio 1991. Fra i punti più significativi che appaiono nella risoluzione in questione, infatti, vi sono lo snellimento delle procedure amministrative ed il miglioramento degli strumenti intesi a facilitare l'accesso delle piccole imprese alle nuove tecnologie.

Altro provvedimento che si ritiene opportuno segnalare è la legge del 22 gennaio 1992, n. 17, recante disposizioni straordinarie a favore delle imprese che siano state investite dagli effetti negativi della crisi politico istituzionale in corso in Jugoslavia.

In particolare, per quel che concerne l'operatività dell'Istituto, il Mediocredito centrale è stato autorizzato a costituire, a valere sulla propria dotazione finanziaria, una speciale linea di intervento a favore delle imprese rientranti nei settori industriale, commerciale e dell'artigianato situate nell'intero territorio italiano, relativamente ai crediti vantati nei confronti di operatori pubblici e privati aventi sede nel territorio della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, a fronte di esportazioni.

Deve, infine, segnalarsi la legge di recente approvazione del 25 febbraio 1992, n. 215, con la quale vengono definiti incentivi diretti a promuovere l'uguaglianza sostanziale e la pari opportunità per le donne nelle attività economiche ed imprenditoriali.

La legge prevede, tra l'altro, la concessione di finanziamenti agevolati, nella forma di contributi agli interessi, con l'intervento del Mediocredito centrale.

Detti finanziamenti possono inoltre essere assistiti dalla garanzia dei fondi centrali di garanzia ex lege n. 675/77, per le imprese industriali ed ex lege 517/75 per quelle commerciali, istituiti presso il Mediocredito centrale.

L'esame dei provvedimenti rilevanti ai fini dell'attività di finanziamento all'interno svolta dal Mediocredito centrale, deve, infine, concludersi con la segnalazione della circolare dell'Istituto n. 15 dell'8.2.91, con la quale è stata estesa la possibilità del ricorso alla procedura semplificata per tutte le richieste d'intervento, ai sensi della legge 1329/65, senza più limitazioni d'importo.

* * *

Passando all'analisi della normativa attinente l'operatività dell'Istituto nel settore dei finanziamenti all'esportazione e della cooperazione allo sviluppo, si ritiene in primo luogo opportuno richiamare la legge 9 gennaio 1991, n. 19 emanata sulla scia della legge 100/90 istitutiva della SIMEST Spa.

Si ricorda, infatti, che la legge ha disposto tutta una serie di strumenti volti a consentire alle attività produttive e alle forze economiche presenti nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella provincia di Belluno e aree limitrofe, di partecipare alla ricostruzione economica in atto nell'Est europeo (la legge di recente approvazione n. 212/92, tuttavia, ha disposto un'estensione di tali limiti territoriali ridefinendoli come segue: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige e province autonome di Trento e Bolzano).

In particolare, viene prevista la costituzione di una società finanziaria, con sede a Pordenone, per il finanziamento o la partecipazione ad imprese e società miste e ad altre forme di collaborazione commerciale ed industriale con l'Austria, i paesi dell'Europa centrale e balcanica nonché con l'Unione Sovietica.

Può peraltro essere interessante ricordare che, su questa stessa linea, si sta anche muovendo la Commissione delle Comunità europee che ha deciso di adottare, nell'ambito del piano PHARE, un programma specificatamente volto a promuovere gli investimenti privati nei paesi dell'Europa centrale e orientale (Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia, Bulgaria, Jugoslavia e Romania, ovvero i cosiddetti PECO), attraverso la costituzione e lo sviluppo di joint ventures tra imprese comunitarie soprattutto piccole e medie e partners locali.

Merita ancora di essere segnalata la legge 5 ottobre 1991, n. 331, relativa alla ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione tra l'Italia ed il Brasile al fine di rafforzare le relazioni esistenti tra i due paesi per stimolare lo sviluppo economico mediante la promozione di relazioni commerciali, investimenti diretti nei rispettivi territori, nonché programmi congiunti triennali che favoriscano la complementarietà tra le imprese di entrambi gli Stati.

L'Italia, in particolare, fornirà sostegno all'esportazione attraverso l'assicurazione dei relativi crediti, la concessione di linee di credito bancarie a condizioni "consensus" e la promozione di investimenti produttivi in imprese miste o di interesse comune.

Nell'accordo è stato, inoltre, stabilito che ciascuna parte concederà all'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini ed agli investitori di paesi terzi, garantirà il rimpatrio degli utili, la possibilità di disinvestire e assicurerà un giusto risarcimento in caso di espropriazione.

Un cenno, per quel che concerne la produzione legislativa dell'anno '91 in favore dell'export, merita anche la legge del 12 luglio scorso n. 224, che ha determinato la revoca delle misure cautelari disposte a tutela dei beni e degli interessi del Kuwait. In particolare è stato revocato sia il provvedimento che vietava gli atti di disposizione e le transazioni di beni verso lo Stato del Kuwait, sia il provvedimento che vietava ai cittadini italiani e ai cittadini stranieri residenti in Italia qualsiasi attività intesa a promuovere la vendita o fornitura e le esportazioni di beni nei confronti di Kuwait e Iraq. La revoca dei divieti posti da quest'ultimo decreto è, tuttavia, limitata ai soli rapporti con il Kuwait.

Si segnala, peraltro, che con il recente decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 1992 sono state poste delle deroghe ai divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 220/90; in particolare è stato stabilito che i fondi accreditati dall'Iraq o da Istituti di credito iracheni presso banche italiane anteriormente al 6 agosto 1990, sono utilizzabili nei limiti del 10% delle disponibilità, dall'Iraq o da soggetti iracheni per il pagamento di esportazioni italiane verso detto Paese o per la prestazione di garanzie rilasciate a fronte del regolamento delle esportazioni medesime, sempreché regolarmente autorizzate.

Tra gli altri provvedimenti legislativi di particolare interesse emanati nell'anno 1991 deve, inoltre, richiamarsi la legge del 28 marzo '91, n. 106 riguardante, il comparto della cooperazione allo sviluppo.

La legge, in particolare, prevede la possibilità di cancellazione dei crediti vantati dall'Italia nei confronti dei PVS a più basso reddito e maggiormente indebitati, concessi a titolo di aiuto allo sviluppo ai sensi della legge n. 49/87.

Più precisamente, la legge dispone che potranno formare oggetto di annullamento totale o parziale, per ogni singolo paese, le rate in conto capitale e in conto interessi relative a crediti di aiuto per i quali sia già stata effettuata, al 31 dicembre '89, almeno una erogazione. Inoltre, a decorrere dal 1991, per i paesi che avranno beneficiato nello stesso '91 e negli anni successivi del previsto annullamento l'attività di cooperazione allo sviluppo di cui alla citata legge n. 49/87 sarà limitata ai doni, salvo diversa motivata determinazione del CICS in relazione ai favorevoli mutamenti intervenuti nelle condizioni del paese beneficiario.

A conclusione dell'esame dei provvedimenti legislativi che riguardano l'operatività dell'Istituto nel settore dei crediti all'esportazione e sul campo della cooperazione internazionale, deve, infine, essere menzionato quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 412 "contenente disposizioni in materia di finanza pubblica".

In particolare, con riguardo all'attività di cooperazione allo sviluppo, segnaliamo l'introduzione di due importanti novità contenute nell'art. 3 della legge in questione: la prima riguarda gli stanziamenti iscritti al capitolo 8173 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1992, ove, per l'appunto, sono stanziare le somme da versare al fondo rotativo costituito presso il Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 227/77, per la concessione di crediti finanziari a favore dei PVS.

L'art. 3, primo comma, infatti, ha fissato un limite di utilizzo pari al 50% degli stanziamenti suddetti, rinviando l'utilizzazione del restante 50% all'approvazione da parte del CICS degli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo.

L'art. 3 della legge in esame ha, inoltre, reso obbligatoria, per l'attuazione delle iniziative di cooperazione, l'effettuazione di gare pubbliche di aggiudicazione secondo la vigente normativa comunitaria. Con tale disposizione, conseguentemente, è stato abrogato l'art. 5, sesto comma, della legge n. 49/87, che consentiva la trattativa privata seppur in via eccezionale e per singole iniziative motivate da documentate esigenze. Da tale obbligo rimangono, comunque, esclusi gli interventi straordinari e le iniziative promosse dalle organizzazioni non governative.

Si segnala, altresì, che l'art. 1 del provvedimento in questione ha fissato nuove regole per la destinazione degli utili dell'Istituto prevedendo la capitalizzazione al fondo di dotazione degli otto decimi del dividendo, anziché il versamento al fondo contributi ex lege 295/73 come statuito in precedenza.

Un cenno, infine, merita la legge finanziaria del 31 dicembre 1991, n. 415, che ha disposto sia una riduzione che una rimodulazione dei versamenti al fondo contributi ex lege 295/73, senza tuttavia imporre vincoli all'impegnabilità di tali mezzi nel 1992.

Passando ora all'esame dei provvedimenti amministrativi emanati nel periodo in esame bisogna in primo luogo citare il D.M. del 12 aprile 1991, che reca disposizioni in merito alle operazioni di credito all'esportazione con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale effettuata da consorzi di credito di nazionalità mista.

Una particolare menzione meritano infine tre interessanti delibere assunte nel periodo in esame dal Comitato interministeriale e dal Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

La prima delibera - che reca il n. 9 ed è stata assunta dal CICS il 3 maggio scorso - ha introdotto alcune importanti innovazioni in relazione alla concessione dei crediti agevolati alle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in PVS ai sensi dell'art. 7 della L. 49/87.

In primo luogo è stato stabilito che gli stanziamenti annuali per i finanziamenti in questione debbano essere stabiliti dal CICS tenuto anche conto delle somme non impegnate nell'esercizio precedente e dei rimborsi; sono, inoltre, stati ampliati i settori economici nei quali possono

operare le imprese miste beneficiarie dei finanziamenti (saranno, infatti, agevolabili sia le iniziative volte a favorire i settori agricoli e industriali che quelle dirette a favorire la produzione di servizi nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia); altra novità è rappresentata dall'elevazione del reddito pro-capite massimo dei PVS che possono ospitare le iniziative in oggetto (da 3.000 a 3.250 dollari USA); è previsto, infine, che l'importo massimo in lire del finanziamento agevolato da concedere venga fissato al momento della delibera del CICS.

Quanto alla seconda delibera - che reca il n. 49 ed è stata assunta dal Comitato direzionale nella seduta del 16 maggio scorso - essa ridefinisce le procedure per la gestione di "commodity e programme aid" a dono, in sede bilaterale. Tale revisione si è resa necessaria in quanto la futura normativa di riordino delle gestioni fuori bilancio comporterà la cessazione della facoltà, attualmente riconosciuta alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di stipulare, su autorizzazione del Comitato direzionale, convenzioni con istituti di credito di diritto pubblico per l'espletamento delle attività contabili e di erogazione connesse all'attività di cooperazione medesima.

Per quanto riguarda, infine, la terza delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo del 1 agosto scorso n. 69 deve segnalarsi che il CICS ha fissato le percentuali massime (le quali sono contenute fra il 10% e il 25%) di spese locali e/o, cumulativamente, di spese in altri PVS che possono essere finanziate a valere sull'importo del credito di aiuto. La delibera dispone, altresì, che in relazione alle indicazioni contenute nell'art. 6 della legge 49/87, il Comitato direzionale potrà proporre un aumento delle percentuali massime stabilite fino ad un limite del 50%, qualora il tipo di progetto e/o la particolare situazione congiunturale del paese consiglino un maggior grado di liberalità.

A conclusione di questa rassegna si segnala un provvedimento di recentissima approvazione, la legge del 26 febbraio '92, n. 212, finalizzata alla promozione della collaborazione economica, sociale, scientifica, tecnologica, formativa e culturale dell'Italia con i Paesi dell'Europa centrale ed Orientale.